

Convenzione di adesione alla rete dei Parchi EtnoLinguistici d'Italia



Premesso che

l'**Associazione LEM-Italia (Lingue d'Europa e del Mediterraneo)**, con sede legale presso il Centro Studi sulla Diversità Linguistica "Sociolingua", Università degli Studi di Teramo, in via Renato Balzarini, 1, 64100 - Teramo, CF 97703050019

ha ideato il progetto *Rete dei Parchi EtnoLinguistici d'Italia*, volto allo studio e alla valorizzazione del patrimonio demoetnoantropologico e linguistico-culturale dell'Italia nonché alla promozione dello sviluppo sociale, culturale ed economico di territori caratterizzati da particolari emergenze culturali, linguistiche, antropologiche,

e che

L'azienda/l'esercizio/la struttura/l'amministrazione _____

con sede legale in Via _____

Città _____ Prov. _____

P.IVA/C.F. _____

si riconosce nei valori di

- **Lealtà linguistica.** Amore e fedeltà alla lingua locale e suo uso orale e/o scritto anche in ambito professionale.

- **Valorizzazione dell'identità culturale locale.** Amore e rispetto dell'identità del luogo attraverso la ricerca, il recupero, il mantenimento e la promozione della memoria e delle tradizioni locali

- **Sviluppo sostenibile.** Amore e rispetto dell'ambiente dal punto di vista ecologico, estetico ed economico attraverso l'adozione e la promozione di buone prassi di sostenibilità.

Con la presente Convenzione, L'azienda / L'esercizio / La struttura / L'amministrazione _____

aderisce alla Rete dei Parchi EtnoLinguistici d'Italia nel rispetto del seguente Regolamento.

_____ **li** _____

Firme

L'azienda/L'esercizio/La
struttura/L'amministrazione

Associazione LEM-Italia

Regolamento dei Parchi EtnoLinguistici d'Italia



Art. 1 La presente Convenzione ha durata annuale, rinnovabile.

Art. 1bis La presente Convenzione, se stipulata entro l'anno solare 2016, si intende gratuita. Successivamente, le Parti si impegnano a negoziare un contributo ragionevole per i servizi offerti dalla Parte proponente alla Parte aderente.

Art. 2 Associazione LEM-Italia (di seguito denominata "Parte proponente"), in qualità di depositaria e responsabile del marchio registrato "Parchi EtnoLinguistici d'Italia", riconosce di comune accordo la struttura convenzionata (di seguito denominata "Parte aderente") attraverso il rilascio di *uno o più* dei seguenti brands (sbarrare i brands per i quali si applica il presente Regolamento):

a- "Parchi EtnoLinguistici d'Italia / Sogni & Lingua". Questo brand è associato a strutture ricettive presenti in territori caratterizzati da particolari emergenze culturali, linguistiche, antropologiche e che si riconoscano nei valori di Lealtà linguistica, Valorizzazione dell'identità culturale locale e Sviluppo sostenibile;

b- "Parchi EtnoLinguistici d'Italia / Lingua & Saponi". Questo brand è associato a strutture deputate alla ristorazione presenti in territori caratterizzati da particolari emergenze culturali, linguistiche, antropologiche e che si riconoscano nei valori di Lealtà linguistica, Valorizzazione dell'identità culturale locale e Sviluppo sostenibile;

c- "Parchi EtnoLinguistici d'Italia / Lingua & Economia". Questo brand è associato a strutture commerciali e/o produttive presenti in territori caratterizzati da particolari emergenze culturali, linguistiche, antropologiche e che si riconoscano nei valori di Lealtà linguistica, Valorizzazione dell'identità culturale locale e Sviluppo sostenibile;

d- "Parchi EtnoLinguistici d'Italia / Lingua & Artigianato". Questo brand è associato a strutture e produzioni legate all'artigianato presenti in territori caratterizzati da particolari emergenze culturali, linguistiche, antropologiche e che si riconoscano nei valori di Lealtà linguistica, Valorizzazione dell'identità culturale locale e Sviluppo sostenibile;

e- "Parchi EtnoLinguistici d'Italia / Lingua & Cultura". Questo brand è associato a strutture e organismi pubblici e privati legati al mondo della cultura e dello spettacolo presenti in territori caratterizzati da particolari emergenze culturali, linguistiche, antropologiche e che si riconoscano nei valori di Lealtà linguistica, Valorizzazione dell'identità culturale locale e Sviluppo sostenibile.

Art. 3 Attraverso la sottoscrizione del presente Regolamento, la Parte proponente rilascia alla Parte aderente l'adesivo o gli adesivi ufficiali relativo/i al brand / ai brands come da selezione di cui all'Art. 2 e come riportato in fac-simile (in bassa risoluzione) in allegato alla presente Convenzione. La Parte proponente si impegna inoltre ad allestire una pagina web dedicata alla Parte aderente da pubblicare, secondo modalità che dovranno essere negoziate in separata sede, nel portale dedicato ai Parchi EtnoLinguistici d'Italia.

Art. 4 Attraverso la sottoscrizione del presente Regolamento, la Parte aderente si impegna formalmente a rispettare i valori associati a ciascun brand conferito e a rendere pubblici mediante esposizione all'interno della sua struttura / sede l'adesivo o gli adesivi ufficiali nonché il Presente Regolamento. In caso di inadempienza da parte della Parte aderente, Associazione LEM-Italia si riserva di annullare la Presente Convenzione. La Parte aderente è, in tal caso, tenuta a rimuovere dagli spazi dove erano stati collocati, gli adesivi e il Presente Regolamento.

Art. 5 Dato lo spirito della presente Convenzione, le Parti si impegnano a cooperare e a risolvere pacificamente e con buon senso qualsivoglia controversia dovesse risultare dalla stessa.

li

Firme

L'azienda/L'esercizio/La
struttura/L'amministrazione

Associazione LEM-Italia

